

Monza, 10 aprile 2020

A TUTTI I CLIENTI  
E LORO SEDI

## CIRCOLARE N. 24/2020

### OGGETTO: DECRETO LIQUIDITÀ, sospensioni e differimenti scadenze fiscali

Con il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, cosiddetto “Decreto Liquidità” il governo ha ulteriormente prorogato alcune scadenze fiscali allargando la possibilità di sospensione anche a molte imprese escluse dai precedenti decreti.

Nelle pagine successive abbiamo schematicamente riassunto nel dettaglio tutte le sospensioni e differimenti in essere ai sensi dei decreti attualmente in vigore.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24)</li> <li>- Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</li> <li>- Contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- Premi per l'assicurazione obbligatoria</li> <li>- Imposta sul valore aggiunto marzo e aprile 2020</li> </ul>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato <b>con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</b>, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p><u>Attenzione: i versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l'attività d'impresa arte o professione in data successiva al 31/03/2019.</u></p>	<p>Tutti i termini di versamento in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 30/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>Art. 18 Decreto Liquidità</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24)</li> <li>- Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</li> <li>- Contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- Premi per l'assicurazione obbligatoria</li> <li>- Imposta sul valore aggiunto marzo e aprile 2020</li> </ul>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato <b>con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</b>, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p><u>Attenzione: i versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l'attività d'impresa arte o professione in data successiva al 31/03/2019.</u></p>	<p>Tutti i termini di versamento in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 30/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>Art. 18 Decreto Liquidità</p>

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
- Imposta sul valore aggiunto marzo e aprile 2020	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. <b><u>Quindi in questo caso a nulla influisce il il volume dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.</u></b></p> <p>Resta inteso che potranno beneficiare, come tutti gli altri, anche della proroga del versamento di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73 ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24), trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. In questo caso però ne usufruiranno nel rispetto delle regole definite in relazione all'ammontare dei ricavi e dei compensi 2019 (superiori o meno ai 50 milioni di euro).</p>	Tutti i termini di versamento in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 30/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si da luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>Art. 18 Decreto Liquidità</p>
<p>- Versamenti IVA, ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni del mese di febbraio nonché i contributi dovuti alla Gestione Separata Inps compresi contributi/premi Inail, tassa annuale libri contabili e sociali, scaduti il 16/3/2020 e prorogati al 20/03/2020 con il Decreto Cura Italia art. 60.</p> <p><b><u>Si specifica che il versamento dell'Iva di febbraio 2020 e del saldo iva 2019 potranno essere effettuati in data 16/04/2020 senza alcuna sanzione o interesse.</u></b></p> <p><b><u>Con riferimento al saldo iva 2019, se si decidesse di versare in forma rateale, al 16/04/2020 si verserà la prima rata (originariamente scadente il 16/03/2020 poi divenuto 20/03/2020) e la seconda rata del saldo 2019. Ricordiamo che è sempre possibile beneficiare del pagamento rateale a partire dal 30/06/2020, oppure a partire dal 31/07/2020 (con maggiorazione) insieme alle tasse derivanti dal Modello Unico.</u></b></p> <p><b><u>Nulla cambia per coloro che hanno avuto ricavi e compensi 2019 inferiori a 2 milioni di euro, che già hanno beneficiato della proroga all' 01/06/2020 (unica soluzione o a rate), che potranno anch'esse beneficiare del pagamento del saldo iva 2019 con le imposte del modello Unico.</u></b></p>	Tutti i soggetti <b><u>con ricavi e compensi 2019 superiori a 2 milioni di euro</u></b>	20/03/2020	<p>16/04/2020</p> <p>Art. 21 Decreto Liquidità</p>

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
Imposta di bollo su fatture elettroniche 1° trimestre 2020	I soggetti con versamento dell'imposta di bollo superiore a € 250 per il primo trimestre	20/04/2020	nessuna proroga Art 26 Decreto Liquidità
	I soggetti con versamento dell'imposta di bollo inferiore a € 250 per il primo trimestre	20/04/2020	20/07/2020 Art 26 Decreto Liquidità
	I soggetti con versamento dell'imposta di bollo inferiore a € 250 per il primo trimestre e il secondo trimestre	20/04/2020	20/10/2020 Art 26 Decreto Liquidità
Imposta di bollo su fatture elettroniche 2° trimestre 2020	I soggetti con versamento dell'imposta di bollo superiore a € 250 per il primo trimestre	20/07/2020	nessuna proroga Art 26 Decreto Liquidità
	I soggetti con versamento dell'imposta di bollo inferiore a € 250 per il primo trimestre e secondo trimestre	20/07/2020	20/10/2020 Art 26 Decreto Liquidità
Imposta di bollo su fatture elettroniche 3° trimestre 2020	Tutti i soggetti	20/10/2020	nessuna proroga Art 26 Decreto Liquidità
Imposta di bollo su fatture elettroniche 4° trimestre 2020	Tutti i soggetti	20/01/2021	nessuna proroga Art 26 Decreto Liquidità
Invio telematico Mod CU/2020 e consegna al percettore	Tutti i soggetti	09/03/2020	30/04/2020  Art 22 Decreto Liquidità